



Tribunale di Asti



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

A S T I



[Handwritten signature]

Il Presidente del Tribunale di Asti f.f., dott. Paolo Rampini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti, avv.to Marco Venturino

All'esito delle riunioni del 6.12.2017 e del 18.12.2017 della Commissione paritetica mista in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, composta da rappresentanti dei Magistrati e del Consiglio dell'Ordine;


visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di seguito: T.U.), ed in particolar modo quanto stabilito nella Parte III del medesimo T.U. (artt. 74 – 145), rubricata "Patrocinio a spese dello Stato";

a seguito del confronto tra le rispettive esigenze evidenziate dai componenti della Commissione paritetica mista;

considerato che l'ammissione al beneficio nel processo civile ha struttura bifasica, consistendo in una prima ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e in una successiva ammissione definitiva ad opera dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale si procede;

ritenuta l'opportunità di elaborare delle linee – guida che, pur facendo salva l'autonomia del Giudice in relazione alle caratteristiche di ciascuna fattispecie, e tenuto conto della peculiarità della materia, che involge evidenti interessi pubblicistici, costituiscano dei criteri orientativi volti ad uniformare i criteri di ammissione al patrocinio a carico dell'Erario;

convengono le seguenti



LINEE – GUIDA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE


1. Requisiti di ammissibilità della domanda

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve riportare, a pena di inammissibilità della domanda *ex artt.* 79 co. 1 – 122 T.U.:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lett. o), D.P.R. 445/00, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 T.U.;
- d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- e) le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

Il difetto dei suindicati requisiti comporterà la revoca dell'ammissione provvisoria deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con il conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali in favore del difensore, non prevedendo la legge alcuna ipotesi di sanatoria od integrazione *ex post* dei presupposti mancanti o erroneamente allegati.

Il richiedente è altresì tenuto a dichiarare, nel corpo dell'istanza di ammissione al

3 

beneficio, di non aver riportato condanne con sentenze definitive per taluno dei reati previsti dall'art. 76 co. 4 *bis* T.U.

2. Le condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione.


Nell'istanza di ammissione dovrà essere indicato, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, non solo il reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 76 co. 1 T.U.), ma anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (art. 76 co. 3 T.U.). Appare opportuno precisare che, nel reddito complessivo da indicarsi, dovrà essere ricompreso anche il reddito da immobili in proprietà che, anche ove non concessi in locazione o non altrimenti produttivi di cespiti, rilevano ai fini IRPEF quanto meno a titolo di reddito figurativo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 co. 1 – 79 lett. c) T.U., il richiedente l'ammissione è tenuto a specificare ed indicare reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito quale risultante dall'ultima dichiarazione.

In base al momento in cui l'istanza viene presentata, il reddito da indicarsi può pertanto non necessariamente coincidere con quello dell'anno solare immediatamente antecedente all'istanza stessa.

Pertanto:

- a) nei casi in cui al momento della presentazione dell'istanza di ammissione la parte abbia già presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare immediatamente antecedente, dovrà essere indicato il reddito relativo a tale annualità;
- b) nei casi in cui, viceversa, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione la parte non abbia presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare immediatamente antecedente, per non essere i termini di presentazione ancora iniziati a decorrere, dovrà essere indicato il reddito risultante dall'ultima dichiarazione fiscale utile (che, nell'ordinarietà dei casi, coinciderà con quello di due anni solari antecedenti);
- c) nei casi in cui al momento della presentazione dell'istanza di ammissione la parte

4 

non abbia ancora presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare immediatamente antecedente, per essere i termini di presentazione già iniziati a decorrere ed essere ancora in corso, dovrà essere indicato il reddito risultante dall'ultima dichiarazione fiscale e, in aggiunta, il richiedente dovrà effettuare apposita autocertificazione con la quale specifichi di non avere ancora provveduto a presentare l'ultima dichiarazione dei redditi.

Nelle ipotesi *sub* b) e c), l'istante sarà in ogni caso tenuto ad autocertificare la consistenza dei redditi prodotti anche successivamente al periodo di riferimento legislativamente previsto ai fini dell'ammissione al patrocinio e fino al momento della presentazione della richiesta.

Tali criteri dovranno essere considerati anche in relazione all'indicazione del reddito prodotto dai componenti della famiglia anagrafica.

Ove il richiedente non abbia presentato dichiarazione fiscale, per mancanza dei requisiti reddituali che fondano il relativo obbligo, il reddito da indicarsi sarà quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale che si sarebbe potuta presentare – e, quindi, nella finestra temporale in cui i termini di presentazione hanno iniziato a decorrere e sono ancora in corso di decorrenza, si tratterà necessariamente dei redditi maturati nell'anno solare immediatamente antecedente la presentazione dell'istanza –.

3. Redditi prodotti all'estero da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Il richiedente, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovrà corredare l'istanza di ammissione con una certificazione della competente Autorità consolare che attesti la veridicità di quanto indicato con riguardo ai redditi prodotti all'estero (art. 79 co. 2 T.U.). Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla predetta disposizione ed ovviare alla concreta possibilità che le Autorità consolari adite non prestino risposta, si prevede la seguente procedura, all'esito della quale il requisito di cui all'art. 79 co. 2 T.U. verrà ritenuto soddisfatto:

5 


- a) il cittadino extracomunitario, nel corpo dell'istanza di ammissione al beneficio, dovrà indicare con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione i redditi eventualmente prodotti all'estero (ivi compresa l'eventuale proprietà di beni immobili) per tutto il periodo di riferimento;
- b) il richiedente, anche per mezzo del proprio difensore, dovrà inviare, esclusivamente tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, copia dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comprensiva della suddetta autocertificazione, all'Autorità consolare competente (non essendo pertanto necessario l'invio degli allegati);
- c) all'esito di tali adempimenti, il Consiglio dell'Ordine degli Avocati potrà regolarmente ammettere in via anticipata e provvisoria il richiedente al beneficio, con rituale delibera;
- d) in caso di risposta da parte dell'Autorità consolare adita, il richiedente, per mezzo del proprio difensore, dovrà produrre all'Autorità Giudiziaria, all'atto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali, la certificazione ricevuta;
- e) in caso di mancata risposta da parte dell'Autorità consolare e trascorsi almeno 60 giorni dall'invio della richiesta, il richiedente dovrà, anche per mezzo del proprio difensore, avanzare un sollecito alla predetta Autorità, in cui faccia specifico ed espresso riferimento alla precedente richiesta rimasta senza esito;
- f) tale sollecito, anche se non seguito da riscontro alcuno, dovrà essere prodotto all'Autorità Giudiziaria, unitamente alla prima richiesta, all'atto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali da parte del difensore.

4. La composizione familiare rilevante ai fini dell'individuazione delle condizioni reddituali.

Dovranno essere indicati i redditi prodotti da tutti i componenti della famiglia anagrafica, anche se di fatto non effettivamente conviventi con l'istante, come da certificato di stato di famiglia aggiornato da allegarsi.

Potranno essere esclusi da tale indicazione, con espressa motivazione:

- a) quei soggetti che, seppur facenti parte del nucleo familiare anagrafico, siano stati

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Quilley', with a large circular flourish on the left side.

assunti da uno dei componenti ad esclusivi fini assistenziali (colf e badanti conviventi, previa produzione di copia del relativo contratto di lavoro);

- b) coloro che risultino, ai fini del giudizio cui la richiesta di ammissione si riferisce, in conflitto di interessi con l'istante (esemplificativamente, il coniuge nei procedimenti di separazione o divorzio).

5. Documentazione da allegare all'istanza di ammissione.

Il richiedente è tenuto ad allegare all'istanza di ammissione:

- a) copia fotostatica in formato fronte – retro del documento di riconoscimento, ai fini della validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione della sussistenza dei requisiti di reddito (art. 38 D.P.R. 445/2000);
- b) dichiarazione dei redditi o certificazione equipollente;
- c) contratto di lavoro e buste paga relative al periodo successivo a quello preso a riferimento nell'istanza;
- d) certificato di stato di famiglia aggiornato.


L'attestazione ISEE sarà ritenuta documentazione valida ai fini dell'ammissione provvisoria al beneficio nei soli e limitati casi in cui il reddito dichiarato sia pari a zero.

6. Efficacia temporale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Pur non prevedendo la legge alcun termine espresso di efficacia dell'ammissione provvisoria disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la stessa si può indirettamente desumere dal combinato disposto degli artt. 79 lett. c) – 76 co. 1 T.U., nella parte in cui prevede, quale condizione di ammissibilità dell'istanza, l'indicazione dei redditi quali risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato verrà pertanto revocata se, al momento della costituzione in giudizio (o comunque al momento del primo atto posto in essere da chi sia stato provvisoriamente ammesso), la parte sia in possesso di dichiarazione dei redditi ulteriore e successiva rispetto a quella posta alla base dell'istanza presentata al Consiglio dell'Ordine.

In tal caso, per poter beneficiare del gratuito patrocinio, la parte dovrà necessariamente

7 

formulare nuova istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, allegando documentazione reddituale aggiornata ed attuale.

7. Istanza di liquidazione dei compensi da parte del difensore.

All'atto della richiesta di liquidazione dei compensi professionali all'Autorità giudiziaria, il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio dovrà depositare:

- a) formale istanza di liquidazione;
- b) nota spese;
- c) istanza di ammissione presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corredata da tutta la documentazione alla stessa allegata;
- d) delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine;
- e) attestazione dell'Autorità consolare ai sensi dell'art. 79 co. 2 T.U., ove non già allegata all'istanza di ammissione, ovvero richiesta rimasta inevasa seguita da secondo specifico sollecito.

L'istanza di liquidazione dovrà essere presentata dal difensore necessariamente all'atto della definizione del procedimento, posto che le ipotesi di revoca previste dall'art. 136 T.U., alcune delle quali esplicitanti efficacia retroattiva, esigono, ai fini della relativa deliberazione, la conclusione del procedimento (paradigmatica è la valutazione della condotta processuale della parte ammessa al beneficio in termini di mala fede o colpa grave).

Pertanto, in caso di mutamento di difensore nel corso del procedimento, il legale originario dovrà chiedere la liquidazione dei propri compensi non all'atto della dismissione o della revoca del mandato, bensì al momento della definizione della lite. Il difensore subentrante si impegnerà ad avvertire il precedente collega rispetto alla imminente definizione del procedimento.

La liquidazione del rimborso delle spese forfettarie, individuato nella misura del 15% del compenso totale della prestazione (*ex* art. 2 D.M. 55/2014), verrà liquidato esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto espressa richiesta nel corpo della nota spese allegata all'istanza.



Handwritten signature and initials, possibly representing the author or a representative, located at the bottom right of the page.

8. Disposizioni finali.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti si impegna ad approntare le opportune modifiche al modulo contenente la richiesta di ammissione, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalle presenti Linee – guida concordate.

Le parti si impegnano alla massima diffusione delle presenti Linee – guida, che verranno pubblicate sul sito internet del Tribunale e depositate in originale presso la Cancelleria al fine di consentirne la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

9. Data di entrata in vigore.

Le presenti Linee – guida, fatta salva l'applicazione del dettato normativo, entrano in vigore a decorrere dal primo marzo 2018.

Asti, 8 gennaio 2018

2^e presidente dell'Ordine
